

**Relazione alla proposta di legge n. 230 ad iniziativa del Consigliere Minardi "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".**

Signori Consiglieri,

la presente proposta muove dalla necessità di modificare la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) al fine di introdurre tre puntualizzazioni normative, finora assenti nella disciplina regionale dell'attività venatoria, che il dato esperienziale ha suggerito quali integrazioni assolutamente opportune e condivisibili.

In primo luogo si tratta di specificare quali siano i terreni in attualità di coltivazione con frumento e orzo su cui può essere consentito l'esercizio venatorio in forma vagante, senza arrecare danno alcuno al futuro raccolto. Prevedere tra i "fondi sottratti alla gestione programmata della caccia", così come individuati dall'articolo 21 della l.r. 7/1995, i terreni coltivati a frumento e ad orzo in termini assoluti è un errore in quanto dal punto di vista agronomico il calpestio umano non arreca alcun danno ai suddetti cereali fino alla fase dell'accestimento. E' emblematico, in tal senso, il fatto che, nei mesi autunnali ed invernali, gli agricoltori stessi transitino con mezzi agricoli sui campi coltivati e autorizzino i pastori ad introdurre i greggi all'interno degli stessi campi coltivati. Per queste ponderate motivazioni si propone al legislatore di prevedere tra i terreni considerati in attualità di coltivazione quelli coltivati a frumento e ad orzo, solamente nel caso in cui il cereale è nella fase di levata, consentendo quindi, al contrario, l'esercizio dell'attività venatoria nei predetti terreni fino al termine della fase di accestimento, la quale precede quella della levata.

In secondo luogo, per ragioni analoghe alle precedenti, si propone di escludere tra i terreni in attualità di coltivazione quelli coltivati ad erba medica da foraggio: l'esercizio dell'attività venatoria su tali terreni non arreca alcun danno all'agricoltore in quanto, nel periodo in cui è consentita la caccia, tale coltura di fatto non è più raccolta perché le temperature stagionali non permettono più l'essiccazione.

Infine, la proposta interviene stabilendo che l'annotazione del numero di capi abbattuti di fauna selvatica stanziale e migratoria deve avvenire subito dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero, allo scopo di risolvere i problemi posti fino ad oggi dall'assenza di tale specificazione nella legge regionale a fronte di una vigente disposizione nazionale, il comma 12 bis dell'articolo 12 della legge 157/1992, che stabilisce che l'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire subito dopo l'abbattimento, senza chiarire cosa si intenda con l'espressione "subito dopo".

Infatti dall'introduzione di tale obbligo (avvenuta nel 2016), il cacciatore può trovarsi nella situazione paradossale di vedersi sanzionato in caso di controllo quando, dopo aver regolarmente annotato nel tesserino l'abbattimento del capo, in ottemperanza alla norma nazionale, non può di fatto esibirlo agli agenti competenti, perché il selvatico, solamente ferito, si è nascosto o è tornato a volare, oppure più semplicemente, perché il capo abbattuto non è recuperabile per la presenza di fitta vegetazione. Del resto già altre regioni, come la Toscana e l'Abruzzo, hanno disciplinato la materia precisando che, con il termine "subito dopo l'abbattimento" si intende subito dopo l'accertamento dell'abbattimento che corrisponde al momento in cui il cacciatore rinviene il selvatico abbattuto.

La proposta si compone di tre articoli.

L'articolo 1 inserisce tra i terreni in attualità di coltivazione i terreni coltivati a frumento e ad orzo, solamente nel caso in cui il cereale è nella fase di levata, ma esclude da essi i terreni con coltivazione di erba medica da foraggio.

L'articolo 2 prevede che il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuto deve essere annotato dai cacciatori in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino di caccia subito dopo l'abbattimento e l'avvenuto recupero.

L'articolo 3 contiene la disposizione di invarianza finanziaria, trattandosi di legge di carattere esclusivamente regolamentare che non ha alcun impatto sulla finanza regionale in quanto non incide sull'ammontare degli emolumenti previsti dalla l.r. 7/1995.